

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

(88 1

Modifica del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹ decreta:

Ι

La legge dell'8 ottobre 2004² sui trapianti è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di prelievo di cui agli articoli 8–8*b*, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

Art. 8 Condizioni del prelievo

- ¹ È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:
 - a. la morte della persona è stata accertata; e
 - b. la persona non si è opposta al prelievo prima della sua morte.
- ² Se non vi è opposizione, né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti possono opporsi al prelievo. Nel farlo sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

FF

1

2016-.....

² RS 810.21

- ³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile entro i termini stabiliti dal Consiglio federale nell'articolo 8*b* capoverso 6 lettera b, il prelievo è ammesso.
- ⁴ Il prelievo dalle seguenti persone è ammesso solo se i loro stretti congiunti sono raggiungibili e se non si oppongono al prelievo:
 - a. persone che al momento dell'accertamento della morte non avevano ancora compiuto il 16° anno di età,
 - b. persone che prima della loro morte erano incapaci di discernimento in permanenza o per lungo tempo, oppure
 - c. persone che prima della loro morte erano domiciliate all'estero e non appartenevano a nessuno dei gruppi di persone di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere b numero 1 e c.
- ⁵ Il Consiglio federale può prevedere che la persona deceduta o i suoi stretti congiunti debbano avere espressamente acconsentito al prelievo, se si tratta di un prelievo di organi, tessuti o cellule che:
 - a. non sono idonei a salvare la vita del ricevente, oppure
 - b. sono destinati alla fabbricazione di espianti standardizzati.

Art 8a Età minima e revoca

- ¹ Chi ha compiuto il 16° anno di età decide autonomamente sulla questione del prelievo di organi, tessuti o cellule.
- ² Un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione possono essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 8b Accertamento dell'opposizione

- ¹ Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle opposizioni è registrata un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all'articolo 10a.
- ² La consultazione del registro delle opposizioni deve essere successiva alla decisione d'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.
- ³ Se nel registro delle opposizioni non è registrata un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, né queste sono in altro modo immediatamente riconoscibili, si deve chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una dichiarazione corrispondente.
- ⁴ Se non sono a conoscenza né di un'opposizione, né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.
- ⁵ Inoltre si deve chiedere agli stretti congiunti delle persone di cui all'articolo 8 capoverso 4 se si oppongono al prelievo.
- ⁶ Il Consiglio federale stabilisce:
 - a. la cerchia degli stretti congiunti;

 le modalità e i termini relativi all'accertamento di un'eventuale opposizione o di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione e al coinvolgimento degli stretti congiunti.

Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

- ¹ I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore se:
 - a. la persona o gli stretti congiunti non si sono opposti al prelievo;
 - b. non accelerano la morte della persona;
 - c. non inducono nella persona uno stato vegetativo permanente;
 - d. comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e
 - e. sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.
- 2 La loro adozione deve essere successiva alla decisione d'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita. Possono essere adottati già durante l'accertamento dell'opposizione.
- ³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, i provvedimenti medici preparatori sono ammessi.
- ⁴ Per le persone di cui all'articolo 8 capoverso 4 si deve prima chiedere agli stretti congiunti se si oppongono al prelievo.
- ⁵ Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere d ed e.

Art. 10a Registro delle opposizioni

- ¹ La Confederazione tiene un registro delle opposizioni nel quale possono essere registrate un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.
- ² Chi rifiuta il prelievo dei propri organi, tessuti o cellule o desidera registrare un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, può procedere a una registrazione nel registro delle opposizioni.
- ³ La persona incaricata del coordinamento locale (art. 56 cpv. 2 lett. a) può consultare il registro delle opposizioni per mezzo della procedura di richiamo.
- 4 Il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946^3 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come identificatore personale.

Art. 54 cpv. 2

- ² Può delegare in particolare:
 - a. la tenuta del registro delle opposizioni di cui all'articolo 10a;
- 3 RS 831.10

- b. il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue di cui all'articolo 15*c*;
- c. l'attribuzione di organi di cui all'articolo 19;
- d. la tenuta del registro delle cellule staminali di cui all'articolo 62;
- e. il controllo di cui all'articolo 63.

Art. 61 cpv. 2 e 3

² L'informazione comprende in particolare:

- a. l'indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione in merito al prelievo di organi, tessuti o cellule nel registro delle opposizioni e a revocarla in qualsiasi momento;
- b. l'indicazione delle conseguenze legate a una mancata opposizione, segnatamente l'informazione secondo cui senza opposizione il prelievo di organi, tessuti o cellule e provvedimenti medici preparatori anche prima della morte sono ammessi:
- c. l'indicazione dei rischi e delle costrizioni relativi ai provvedimenti medici preparatori;
- d. la regolamentazione legale e la prassi, segnatamente l'esposizione delle condizioni dei prelievi, delle attribuzioni e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in Svizzera;
- e. l'indicazione del fabbisogno di organi, tessuti o cellule nonché dell'utilità di una donazione per i pazienti.

³ Abrogato

Art. 69 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴, chiunque intenzionalmente:

c. effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8–8*b*;

Π

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

 $^{^2}$ Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 18 aprile 2019 5 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.